



Bozen / Bolzano, 11.03.2019

Bearbeitet von / redatto da:
Eliana Odi
Tel. 0471-41 81 25
Eliana.Odi@provinz.bz.it

Consiglieri provinciali
Brigitte Foppa
Riccardo Dello Sbarba
Hanspeter Staffler
Gruppo consiliare dei Verdi
gruenefraktion.gruppoverde@pec.prov-bz.org

Zur Kenntnis: Presidente del Consiglio provinciale
Per conoscenza: Josef Nogger
landtag.consiglio@pec.prov-bz.org

Interrogazione n. 37/18 – Contratti in sanità senza dichiarazione linguistica: una sentenza condanna la Provincia

Spett. Consiglieri provinciali,

In riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto si comunica quanto segue:

1. È corretta, per quanto riguarda l'obbligo o meno della dichiarazione linguistica, la descrizione, fatta in premessa, del caso che ha portato alla sentenza della giudice Muscetta?

Dall'ordinanza d'urgenza (non sentenza) della giudice di lavoro Muscetta emerge che è stata la ricorrente, a dedurre che per le assunzioni a tempo determinato la dichiarazione di appartenenza/aggregazione non era più dovuta, deduzione poi però non confermata dalla giudice del lavoro.

2. Qual è la ricostruzione dei fatti e l'interpretazione della sentenza che dà la Provincia?

L'articolo 20ter del DPR 752/1976 al suo comma 7-bis dispone che: *“Le dichiarazioni di cui al presente articolo possono essere altresì rese, con le medesime modalità ed effetti, presso la sede principale del tribunale di Bolzano: a) dai cittadini anche di altro Stato dell'Unione europea -omissis- anche se non residenti nella provincia di Bolzano; -omissis- La prima dichiarazione resa dai soggetti di cui al presente comma spiega effetto immediato”*. A tal riguardo, la giudice ha precisato che l'unica interpretazione letterale possibile della disposizione *“anche se non residenti nella provincia di Bolzano”* era da intendersi nel senso di includere nella stessa, oltre che i cittadini non residenti di altri Stati dell'Unione europea, **anche i cittadini residenti**.

La contraria interpretazione invece, proposta dall'Azienda Sanitaria e poi non accolta, trascurava completamente la valenza dell'espressione *“anche se”*, pretendendo che la dichiarazione avesse effetto immediato solo per i non residenti, mentre per i residenti bisognava attendere 18 mesi, con le conseguenze di essere poi esclusa dal procedura selettiva.



3. Quali sono le conseguenze concrete che la sentenza avrà sul sistema delle assunzioni pubbliche in generale, e in particolare su quelle della sanità?

L'Azienda sanitaria ne terrà conto nelle prossime selezioni e cioè che anche per i cittadini degli altri Stati dell'Unione Europea **residenti** in provincia di Bolzano la dichiarazione di appartenenza/aggregazione linguistica avrà **effetto immediato**. Tale orientamento è peraltro avvalorato anche dalle dichiarazioni rese nel corso della riunione della Commissione paritetica "dei sei" per il Trentino-Alto Adige (verbale n. 1018/2018).

4. Quali soluzioni vuole dare la Giunta al problema emerso con la sentenza della giudice Muscetta? Da ora in poi per tutte le assunzioni pubbliche a tempo determinato non sarà più richiesta la dichiarazione linguistica? 5. Non ritiene la Giunta che la soluzione più corretta, equa, semplice ed efficace, sarebbe quella di rendere libera e immediatamente efficace la prima dichiarazione linguistica per chiunque la faccia, sia residente o meno? 6. Intende la Giunta offrire una soluzione alle contraddizioni crescenti del sistema della dichiarazione e della proporzionale, in generale e in particolare nella sanità? Se sì in quale direzione?

La Giunta provinciale, al pari dell'Azienda sanitaria, terrà conto dell'interpretazione resa dalla giudice (riportata alla risposta n. 3).

7. Se invece si vuole lasciare tutto com'è, perché? E come si vuole comunque ovviare ai problemi che dichiarazione e proporzionale creano nel reperire personale per il settore pubblico, e in particolare per la sanità?

Allo stato attuale, L'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, tenuto conto della carenza significativa di personale appartenente al ruolo sanitario nonché della sussistenza di motivi di inderogabile e comprovata necessità ai fini di garantire i servizi, può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per la durata massima di tre anni, prescindendo dai requisiti prescritti per il personale dipendente, purché ricorrano i titoli necessari per l'esercizio della professione e l'accesso al profilo professionale richiesto (DPP 211/17). Inoltre, sulla base dell'istituto della precettazione di personale sanitario da parte del Presidente della Provincia (art. 52 dello Statuto di Autonomia), l'Azienda può stipulare contratti di lavoro, sempre per un tempo determinato e prescindendo dai requisiti prescritti.

L'Assessore
Dr. Thomas Widmann
(sottoscritto con firma digitale)